

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Modifica all'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, in materia di proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la revisione e l'integrazione del codice della nautica da diporto. C. 2039, approvata dal Senato (Parere alla Commissione IX) (*Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 1° agosto 2019. — Presidenza della vicepresidente Maura TOMASI.

La seduta comincia alle 9.25.

Modifica all'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, in materia di proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la revisione e l'integrazione del codice della nautica da diporto.

C. 2039, approvata dal Senato.

(Parere alla Commissione IX).

(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessio BUTTI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione, esaminato il progetto di legge n. 2039 e rilevato che:

il progetto di legge dispone la proroga della delega per l'adozione dei decreti legislativi integrativi e correttivi previsti dall'articolo 1 della legge n. 167 del 2015 e concernenti la revisione e l'integrazione del codice della nautica da diporto;

l'articolo 1, comma 5, della legge n. 167 del 2015 prevede infatti che i decreti legislativi integrativi e correttivi possano essere adottati entro diciotto mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega; il provvedimento in esame eleva tale termine a trenta mesi;

per effetto dell'eventuale approvazione definitiva del progetto di legge, il termine per l'esercizio della delega per l'adozione dei decreti legislativi integrativi e correttivi risulterà prorogato dal 13 agosto 2019 al 13 agosto 2020;

rilevato che la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 156 del 1985) ha riconosciuto la legittimità di proroghe e differimenti di termini di delega;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.30.